



INFORMATIVA N. 032 - 29 GENNAIO 2019

**SETTORE** 

**ADEMPIMENTI** 

# GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI

## **RIFERIMENTI**

- Art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017
- Parere Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 1449
- Circolare Ministero Lavoro 11.1.2019, n. 2

#### IN SINTESI

Recentemente il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in merito al nuovo obbligo di pubblicità / trasparenza previsto per Enti del Terzo settore / imprese che percepiscono "vantaggi economici" (sovvenzioni, contributi, ecc.) da parte della Pubblica amministrazione.

Tale obbligo, decorrente dal 2019:

- interessa tutte le somme ricevute nell'anno solare precedente se di importo pari o superiore a € 10.000 complessivi;
- è assolto per gli ETS tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet entro il 28.2, mentre per le imprese tramite specifica indicazione nella Nota integrativa.

Di conseguenza, entro il 28.2.2019 gli ETS devono pubblicare i dati relativi ai vantaggi economici percepiti nel 2018; le imprese devono riportare tali dati nella Nota integrativa al bilancio 2018.

SERVIZI COLLEGATI

settimana professionale













Come noto, l'art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") ha previsto una serie di **obblighi di pubblicità e trasparenza** a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici / società a partecipazione pubblica.

Con la Circolare 11.1.2019, n. 2 il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- soggetti destinatari;
- oggetto degli obblighi in esame (con particolare riferimento all'accezione ampia di "vantaggio economico");
- arco temporale di riferimento;
- informazioni da pubblicare / modalità di pubblicazione.

Sul punto va evidenziato che il Consiglio di Stato si è espresso con il Parere 1.6.2018, n. 1449, peraltro richiamato nella citata Circolare n. 2, relativamente:

- alla decorrenza:
- agli organi preposti al controllo;
- al regime sanzionatorio applicabile.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

L'obbligo di pubblicazione (pubblicità) riguarda 2 tipologie di soggetti:

• associazioni / fondazioni / ONLUS.

Come precisato nella citata Circolare n. 2, a tale categoria appartengono anche

"le **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale".

Di fatto la disposizione in esame **riguarda anche** "la platea degli **enti del Terzo settore**";

le imprese (tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali).

Tale suddivisione rileva ai fini della diversa modalità di adempimento all'obbligo di pubblicità previsto dal citato comma 125.

Va evidenziato che, come precisato dal Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 2, l'obbligo di pubblicità è da **ritenersi distinto** 

"dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima. Tali obblighi esulano dall'applicazione delle disposizioni in oggetto .... In tale prospettiva rientrano nel predetto obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l'obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione".

Pertanto, rientrano nel nuovo obbligo anche le somme percepite a titolo di ripartizione del 5‰ IRPEF, in quanto diverso per contenuti e modalità dell'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 11-bis, DPCM 23.4.2010.

## **COOPERATIVE SOCIALI**

Le cooperative sociali sotto il profilo fiscale sono considerate ONLUS di diritto ex art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 460/97, mentre sotto il profilo civilistico sono società che assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale.



Come precisato dal Ministero del Lavoro nella citata Circolare n. 2, la prevalenza

"del profilo sostanziale legato alla configurazione civilistica della cooperativa sociale porta a ritenere applicabile a quest'ultima la disciplina prevista per le imprese: le cooperative sociali, pertanto, saranno tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e ... del bilancio consolidato, ove esistente".

Il Ministero del Lavoro rammenta che le cooperative sociali, oltre all'obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute, in base a quanto stabilito dal citato comma 125, a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

## OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Con riferimento ai vantaggi economici oggetto di pubblicità, la norma indica un criterio ampio nell'identificazione degli stessi. Infatti, come disposto dal citato comma 125 l'obbligo riguarda "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere".

Come precisato nella citata Circolare n. 2, sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:

- contributi / sovvenzioni / sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo "cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio".

Il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in **risorse strumentali** come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

## ARCO TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne l'arco temporale di riferimento la citata Circolare n. 2 evidenzia che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12) "indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono" (va, quindi, applicato il principio di cassa).

#### LIMITE DI VALORE

Come previsto dal citato comma 127 gli obblighi di pubblicazione sono **esclusi** nel caso in cui l'importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia **inferiore a € 10.000 nel periodo considerato**.

Nella citata Circolare n. 2 è evidenziato che il predetto limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno

"pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00".

#### INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Con riguardo alle informazioni oggetto di pubblicazione, la Circolare n. 2 in esame specifica che le stesse devono essere fornite "preferibilmente in forma schematica" e devono essere "di immediata comprensibilità per il pubblico".



In particolare devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso:
- causale.

## MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Come sopra accennato, le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. Infatti:

• i soggetti diversi dalle imprese devono pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet / portale digitale entro il 28.2 di ogni anno. Nella Circolare n. 2 in esame il Ministero del Lavoro evidenzia che.

"in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo".

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche **sul sito Internet della rete associativa** a cui aderisce l'Ente del Terzo settore:

• con riferimento alle **imprese** l'obbligo in esame è adempiuto mediante l'indicazione delle predette informazioni **nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato**.

## **DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO**

Sulla base del Parere del Consiglio di Stato 1.6.2018 n. 1449, il predetto obbligo informativo **decorre** dal 2019 "relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018".

Ciò comporta che, con riferimento alle imprese, l'obbligo va adempiuto nel bilancio chiuso al 31.12.2018. A tal fine va evidenziato che la nuova tassonomia XBRL PCI\_2018-11-04 recentemente pubblicata sul sito Internet <a href="https://it.xbrl.org">https://it.xbrl.org</a> prevede un nuovo campo in cui riportare le informazioni richieste ai fini in esame. Tale nuovo campo è presente nella Nota Integrativa al bilancio ordinario, abbreviato e delle micro – imprese.

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nel citato Parere, spetta alle Amministrazioni competenti verificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicità da parte dei soggetti beneficiari.

In particolare, tale previsione risulta in linea con quanto previsto dall'art. 93, comma 4, CTS, in base al quale "le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili" necessari a verificare il corretto utilizzo da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

## **OMESSA PUBBLICAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE**

Il citato comma 125 prevede, in caso di **inosservanza dell'obbligo** di pubblicità, la **restituzione** delle somme ricevute **entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno**.

Tale sanzione è applicabile **esclusivamente alle imprese**. L'assenza dello scopo di lucro negli altri soggetti destinatari del nuovo obbligo giustifica, per il Consiglio di Stato, tale difformità di trattamento tra le due categorie di soggetti. ■